Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1° luglio 2026 Criteri di riliquidazione

1. Gestione industria

1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2026 - calcolate su **retribuzioni annue effettive** eventualmente già rivalutate[1] - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2026, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti[2], entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro **20.712,30** ed euro **38.465,70.**

Artigiani

Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo di legge fissato per la generalità dei lavoratori, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e, quindi, da **assimilare alle effettive**.

Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva")[3].

1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2026, liquidate su **retribuzioni annue convenzionali**, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro **20.712,30** qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2026 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro **38.465,70**.

---

[1] Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116.
[2] Decreto ministeriale 11 maggio 2026, n. 58, settore industria e navigazione.
[3] Circolare Inail 23 ottobre 1996, n. 70.

Studenti e alunni

In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 2026 - conformemente a quanto disposto[4] - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail del 20 giugno 2025, n. 29, valide fino al 30 giugno 2026:

a) per gli alunni e studenti di **scuole primarie e secondarie di primo grado** e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro **20.717,23**;

b) per gli alunni e studenti di **scuole secondarie di secondo grado** e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti: euro **21.807,35;**

c) per gli studenti delle **università e degli istituti di istruzione superiore**, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro **23.626,06**.

Lavoratori portuali

Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:

a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica[5].

   Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2026, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2026; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro **38.465,70** e sul minimale di euro **20.712,30;**

b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica.

   Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro **38.465,70**[6];

c) rendite relative a:

   - lavoratori portuali del ramo industriale;
   - carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova;
   - lavoratori del porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica;
   - lavoratori merci varie.

   Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro **38.465,70**.

[4] Decreto ministeriale 12 dicembre 1968, articolo 2.
[5] Decreto ministeriale 13 novembre 1987 e circolare Inail 17 ottobre 1988, n. 52.
[6] Cfr. nota alle Strutture territoriali 12 dicembre 1996.

Allievi di corsi aziendali

Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30**[7].

Lavorazioni meccanico-agricole

Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate[8] sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30**.

Lavori domestici e familiari

Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30**, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta.

Qualora le Sedi evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.

Familiari partecipanti all'impresa familiare

Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare[9], per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,014) alla retribuzione convenzionale giornaliera in essere al 1° gennaio 2025, pari a euro **68,36**, se più favorevole, sul minimale di euro **20.712,30**.

Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati

Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali[10], entro il massimale e il minimale di legge dell'industria. Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con decreto interministeriale, di cui si attende la pubblicazione per l'anno 2026.

[7] Decreto ministeriale 26 ottobre 1970.
[8] Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo I.
[9] Circolari Inail 30 giugno 1989, n. 42, e 27 aprile 1990, n. 24.
[10]Come specificato nella circolare Inail 28 maggio 2026, n. 25, paragrafo 1.6.1, "dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con decreto interministeriale, di cui si attende la pubblicazione per l'anno 2026".

Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi

Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30.**

2. Gestione agricoltura

Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 7 della circolare.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro **31.266,07**.

3. Gestione per conto dello Stato

I criteri di riliquidazione sopra descritti sono applicati[11] alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo[12], nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.

In particolare, si precisa che:

3.1 le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori **germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania**[13] sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30**;

3.2 le rendite a infortunati addetti alla **bonifica dei campi minati** sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato[14];

3.3 le rendite agli **studenti di scuole o Istituti di istruzione statale**[15] sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;

3.4 le rendite ai **detenuti, internati per misure di sicurezza e** ai **minori sottoposti a misure rieducative**, occupati in lavori condotti direttamente

[11] Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 190.
[12] Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 127.
[13] Legge del 10 maggio 1982, n. 251, articolo 10.
[14] Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modifiche.
[15] Decreto ministeriale 12 dicembre 1968.

dallo Stato[16] sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro **20.712,30**) e del massimale (euro **38.465,70**) rivalutati; le rendite ai **detenuti occupati nelle colonie penali agricole** infortunatisi prima dell'entrata in vigore della relativa convenzione[16] sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro **31.266,07**);

3.5 le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 – 18 dicembre 1954, nei **territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia** in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative a infortuni occorsi a cittadini italiani **nella zona "B" del territorio libero di Trieste** anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30.**

Per i casi nei quali siano state a suo tempo accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti di ciascun anno, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

3.6 le rendite a persone colpite dalla **catastrofe del Vajont**[17] sono riliquidate come segue:

- a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro[18];
- per coloro la cui retribuzione non è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni[19], secondo i seguenti criteri:

  a) per i **lavoratori autonomi** e i **prestatori d'opera a terzi**, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **20.712,30**;

  b) per gli **esercenti libere professioni** e i **lavoratori autonomi e subordinati** addetti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro **20.712,30** o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, entro il limite massimo di euro **38.465,70**;

  c) per le **casalinghe** e per **coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno**, nonché per i **minori di anni 15**, sul minimale di euro **20.712,30**;

[16] Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia e circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10.
[17] Legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22.
[18] Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
[19] Decreto ministeriale 5 febbraio 1966.

3.7 le rendite attribuite:

- ai cittadini colpiti dai **terremoti in Sicilia** dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968[20];
- ai cittadini colpiti dalle **calamità naturali** verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968[21];
- ai cittadini colpiti da **calamità naturali** verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970[22];
- ai cittadini colpiti dal **terremoto** del febbraio 1971 in **provincia di Viterbo**[23];
- ai cittadini colpiti dalle **alluvioni** del dicembre 1972 e del gennaio 1973 **della Sicilia e della Calabria**[24];

sono riliquidate come segue:

- per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, si applica la rivalutazione con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro **20.712,30** e di euro **38.465,70**;
- per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **31.266,07;**
- per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

  a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati addetti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro **20.712,70,** o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro **38.465,70;**

  b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e vivevano in ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro **31.266,07;**

  c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non vivevano in ambiente economico agricolo, sul minimale di euro **20.712,30.**

[20] Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 247.
[21] Legge 12 febbraio 1969, n. 6.
[22] Legge 12 dicembre 1970, n. 979.
[23] Legge 26 maggio 1971, n. 288.
[24] Legge 23 marzo 1973, n. 36.

3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto del Friuli Venezia Giulia** del maggio 1976[25] sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **20.712,30**[26];

3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal **terremoto in Basilicata e Campania** del novembre 1980[27] sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **20.712,30**;

3.10 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla **catastrofe** del 19 luglio 1985 in **Val di Fiemme**[28] sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **20.712,30**;

3.11 le **rendite a favore dei cittadini dei comuni** della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale **colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche** dei mesi di luglio e agosto 1987[29] sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **20.712,30**;

3.12 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli **eventi alluvionali** verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994[30] sono riliquidate sul nuovo minimale di euro **20.712,30**;

3.13 le rendite a favore del **personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria**, già liquidate sulla retribuzione effettiva[31] sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

3.14 le rendite a favore dei **cittadini italiani** che hanno svolto attività lavorativa in **Libia o in Romania e dei loro familiari**[32] sono riliquidate sul minimale di euro **20.712,30** o sulla retribuzione di euro **31.266,07** prevista per il settore agricoltura, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico 1124/1965.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alle circolari Inail 30 novembre 1970, n. 113, e del 2 gennaio 1975, n. 1.

Pertanto, qualora l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria di euro **20.712,30** o alla retribuzione convenzionale di euro **31.266,07** per il settore agricoltura, le medesime rendite devono essere integrate dalle Sedi,

[25] Legge 29 maggio 1976, n. 336, e legge 30 ottobre 1976, n. 730.
[26] Legge 29 maggio 1976, n. 336, articolo 39.
[27] Legge 22 dicembre 1980, n. 872.
[28] Legge 21 novembre 1985, n. 662.
[29] Legge 19 novembre 1987, n. 470.
[30] Legge 21 gennaio 1995, n. 22.
[31] Circolare Inail 2 settembre 1981, n. 42.
[32] Legge 19 ottobre 1970, n. 744, e decreto ministeriale 6 novembre 1973.

che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.15 le rendite liquidate ai **lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi** nelle miniere di carbone del **Belgio**[33] sono soggette all'operatività dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro **38.465,70**.

La riliquidazione deve essere operata dalle Sedi come di seguito indicato:

- per le rendite per le quali, al 1° luglio 2024, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita e quella erogata dall'Agence fédérale des risques professionnels;
- per le rendite unificate[34] attualmente segnalate come "prestazioni particolari"[35].

Le stesse Sedi devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° luglio 2026, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

[33] Legge 27 luglio 1962, n. 1115.
[34] Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80.
[35] Lettere alle Direzioni regionali 23 luglio 1998 e 1° dicembre 1998.